D.D.G. n._1104____ **REPUBBLICA ITALIANA**

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il ricorso gerarchico presentato , con atto del 2.10.2018 , dalla sig.ra xxxxxxxxxxxxxx domiciliata presso lo studio dell' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx –sito in xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento prot. n. 5138 del 4.9.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, con cui ha espresso parere sfavorevole al mantenimento delle opere abusive realizzate dalla ricorrente;

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato perché , come attestato dal Comune di Taormina con la nota prot. n. 26466/21018, le opere realizzate non costituiscono aumento di superfici utili o di volumi realizzati;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

R E G I O N E S I C I L I A N A

VISTE le controdeduzioni inviate dalla Soprintendenza di Messina con nota prot. n. 1190 del 7.2.2019, secondo cui la diversa conformazione della copertura realizzata, in difformità al parere originariamente rilasciato che prescriveva un tetto a due falde con altezza di colmo di m. 1,50, ha alterato in maniera evidente la sagoma del fabbricato , comportando anche un incremento di volume, perché è stato realizzato un tetto a tre falde, con altezza di colmo pari a m.3;

VISTO il parere reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 291/10, reso in Adunanza Plenaria, secondo cui l'articolo 32, nella formulazione voluta dal legislatore nazionale che ha determinato la modifica dell'art. 32 della legge 47/1985 consentendo solo la sanatoria del cd. "piccoli abusi", non trova applicazione nell'ordinamento regionale;

RITENUTO che il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto del sopracitato parere e delle circolari esplicative n. 3 e 4/2015;

RITENUTO di dover accogliere, per i motivi sopra esposto, il ricorso gerarchico presentato dalla sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento prot. n. 5138 del 4.9.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina;
;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è accolto il ricorso presentato , presentato , con atto del 2.10.2018 , dalla sig.ra xxxxxxxxx xxxxxxxxx , domiciliata presso lo studio dell' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento prot. n. 5138 del 4.9.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, con cui ha espresso parere sfavorevole al mantenimento delle opere abusive realizzate dalla ricorrente.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento prot. n. 5138 del 4.9.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, che dovrà nuovamente pronunziarsi entro 30 giorni dal presente provvedimento, in conformità agli atti citati in premessa.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 19 marzo 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to